

Direzione Generale

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 233 DEL 14.07.2022

Oggetto: revoca della selezione per titoli e colloquio motivazionale per il conferimento a tempo determinato di un dirigente del Servizio Tecnico dell'Ater Provincia di Roma

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Bussi

VISTI:

- la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante l'*“Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”*;
- lo Statuto dell'ATER della Provincia di Roma approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 380 del 25 marzo 2005 e n. 196 del 10 aprile 2006 - Aggiornato con delibera C.d.A. n. 2/7 del 19/12/2012;
- il Regolamento per l'Assetto Organizzativo dell'Azienda, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture stesse, di controllo e di verifica dell'attività dei dirigenti, aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 31/01/2017 ed in particolare l'art. 15 sulle funzioni di Direzione Generale;
- la Delibera Commissariale n. 2 del 11/01/2019 con cui è stato affidato al Dott. Luigi Bussi, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Aziendale, l'incarico di Direttore Generale, nonché la Delibera Commissariale n. 15 del 10/05/2022 e di riconferma dell'incarico;

CONSIDERATA che:

- con delibera commissariale n. 8 del 07/03/2022 è stata indetta ed approvato l'avviso pubblico per la procedura selettiva per ricoprire l'incarico a tempo determinato e per un anno con possibilità di proroga di anno in anno per ulteriori due anni di Dirigente responsabile del Servizio Tecnico prevedendo come termine di scadenza per la presentazione delle candidature il 26/04/2022 ore 12,00;
- con delibera commissariale n. 14 del 05/05/2022 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di candidatura alla predetta selezione pubblica prevedendo come scadenza il 05/07/2022 ore 12,00;
- il dirigente, Capo dell'Avvocatura, avv. Franco Bartolomei con parere prot. n. 224 del 07/07/2022 ha evidenziato profili di illegittimità della procedura avviata con Delibera Commissariale n. 8 del 07/03/2022 che afferiscono alla competenza dell'organo deputato

all'avvio e alla definizione della selezione e alla modalità valutativa conclusiva finalizzata all'assegnazione dell'incarico;

- con il predetto parere prot. n. 224/2022 il dirigente capo dell'Avvocatura Avv. Franco Bartolomei ha inoltre *“ritenuto necessario di riformulare gli atti di indizione della procedura secondo i regolari criteri di competenza organica prevista dalle leggi”* e di *“rivedere nel merito, per ragioni di legittimità della procedura, la stessa cornice dispositiva che definisce nei particolari la prova selettiva alla luce dei principi generali di certezza, imparzialità ed economicità, che devono sovrintendere l'attività della pubblica amministrazione”*;

VALUTATO:

- pertanto opportuno conformarsi alle indicazioni del predetto parere prot. n. 224/2022 del dirigente Capo dell'Avvocatura e di procedere alla revoca in via di autotutela ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990 della *“selezione per titoli e colloquio motivazionale per il conferimento a tempo determinato di un dirigente del Servizio Tecnico dell'ATER Provincia di Roma”* approvata con Delibera Commissariale n. 8 del 07/03/2022 e pubblicata sul sito istituzionale dell'ATER della Provincia di Roma;

ATTESO CHE:

- nell'avviso pubblico approvato con la delibera commissariale n. 8 del 07/03/2022 è stato espressamente indicato che *“la predetta selezione avviene a fini conoscitivi preliminari, non assume caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al posto, né deve necessariamente concludersi con l'assunzione dei soggetti partecipanti”*;
- la giurisprudenza ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr. Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010, n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363);
- la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *“La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...”* (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n. 250) in conseguenza *“.. di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa”* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *“... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente... ”* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

- la procedura selettiva in oggetto, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento, né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo avviso pubblico, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

RICHIAMATO:

- il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1[^] agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

RITENUTO:

- pertanto necessario ed opportuno procedere, come indicato dal dirigente e Capo dell'Avvocatura Avv. Franco Bartolomei nel parere prot. n. 224/2022, alla revoca in via di autotutela dell'avviso di selezione pubblica approvato con delibera commissariale n. 8 del 07/03/2022, successivamente prorogato con delibera commissariale n. 14 del 05/05/2022 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ATER della Provincia di Roma;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in narrativa,

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'avviso della selezione pubblica per titoli e colloquio motivazionale per il conferimento a tempo determinato di un dirigente del Servizio Tecnico dell'ATER Provincia di Roma pubblicato sul sito istituzionale dell'ATER della Provincia di Roma;
- di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet dell'Azienda dando atto che lo stesso ha valore di notifica a tutti gli interessati;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Luigi Bussi

